

# Ordinary Assist

Fiscal  
Assist  
2019



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:  
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

 **Euroconference**

*In esclusiva per*

 **TeamSystem®**

# Ordinary Assist

## Normativa

- 4 | Credito d'imposta per la vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici - disposizioni applicative
- 5 | Credito d'imposta per pubblicità su quotidiani, periodici, emittenti televisive e radiofoniche locali – rimodulato l'incentivo fiscale
- 5 | ISA applicabili al periodo d'imposta 2018 – approvate le modifiche
- 5 | Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale
- 5 | Revisione enti locali - linee guida bilancio consolidato 2018
- 5 | Revisione enti locali - linee guida bilancio di previsione 2019-2021

## Prassi

- 7 | Imposta di bollo- esenzioni: chiarimenti
- 7 | Agevolazioni fiscali previste per la “prima casa” - immobili classificati come “collabenti”
- 7 | Acquisizione dell'unità immobiliare da un'impresa di costruzione tramite un contratto di permuta
- 8 | Pensionato residente in Spagna e Portogallo - rimborso addizionali regionali e comunali
- 8 | Iva di gruppo- Determinazione e successivo versamento dell'acconto annuale
- 8 | Definizione del PVC– diritto di rivalsa dell'IVA
- 8 | Fattura elettronica emessa in nome e per conto del prestatore – soggetto tenuto alla firma digitale
- 8 | Assegnazione azioni a dipendenti in sede di capitalizzazione
- 9 | Credito di imposta per la crescita occupazionale nel settore marittimo in caso di subappalto – non compete
- 9 | Proventi corrisposti da un fondo immobiliare italiano ad un real estate investment trust di Singapore
- 9 | Operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti alla medesima struttura organizzativa: imposte di registro, ipotecaria e catastale
- 9 | Cedolare secca locazione negozio – il canone può essere variabile
- 9 | Determinazione valore immobile assegnato in sede di procedura di esecuzione
- 9 | Cause ostative all'applicazione del regime c.d. forfetario - contribuente che partecipa a una società senza averne controllo
- 9 | Fusione - Disapplicazione limite del riporto delle perdite fiscali pregresse
- 10 | Distribuzione della riserva in sospensione d'imposta
- 10 | Depositi Fiscali e regime IVA per benzina, gasolio e altri prodotti carburanti o combustibili: chiarimenti
- 10 | Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo di imposta 2018: chiarimenti
- 11 | Gruppo IVA - fatture di acquisto ricevute dal Gruppo IVA
- 11 | Trasporto pubblico collettivo di persone e veicoli e bagagli al seguito
- 11 | Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri: chiarimenti

## Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 13 | Codici contributo
- 13 | Modelli

# Ordinary Assist

## L'Agenzia delle entrate informa

- 14 | Software
- 14 | Archivi, elenchi e altre utilità

## Dottrina

15	Fondazione nazionale commercialisti	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Aggregazione e digitalizzazione negli studi professionali</li> <li>✓ Fiscalità delle imprese OIC adopter</li> <li>✓ Web tax</li> </ul>
	ODCEC Milano	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Società non quotate - governance e controlli interni alla luce del codice della crisi di impresa</li> </ul>
	Consiglio nazionale commercialisti	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Incarico pluriennale per la trasmissione telematica</li> </ul>
	Consiglio nazionale del notariato	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Operazioni di cartolarizzazione nel "decreto crescita" - regime fiscale</li> </ul>
	Assonime	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Crisi d'impresa</li> </ul>

# Ordinary Assist

## NORMATIVA

### Credito d'imposta per la vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici - disposizioni applicative

Pubblicate le disposizioni applicative del **credito d'imposta** parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, COSAP e TARI con riferimento ai locali dove si svolge **l'attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio** di cui all'art. 1, co. da 806 a 808, della legge n. 145/2018, previsto per gli anni 2019 e 2020, destinato a:

- esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall'art. 2, co. 3 del D.lgs. n. 170/2001, cd. "punti vendita non esclusivi", a condizione che l'attività commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.

*Decreto del presidente del consiglio dei ministri  
31/5/19(G.U. n.177 del  
30/7/19)*

**Requisiti** - possono accedere all'agevolazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sede legale in uno Stato UE o SEE;
- b) residenza fiscale in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- c) indicazione, per i punti vendita esclusivi, del codice di classificazione ATECO 47.62.10;
- d) indicazione, per i punti vendita non esclusivi, di uno dei seguenti codici di classificazione ATECO:
  - 1) rivendite di generi di monopolio (codice 47.26);
  - 2) rivendite di carburante e di oli minerali (codice 47.30);
  - 3) bar, inclusi quelli posti nelle aree di servizio delle autostrade e all'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime (codice 56.3);
  - 4) strutture di vendita non specialistiche (codice 47.1);
  - 5) esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq. 120 (codice 47.61).

**Calcolo del credito d'imposta - per i punti vendita esclusivi** - il credito d'imposta è parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita, nell'anno precedente a quello dell'istanza di accesso al credito d'imposta, con riferimento alle seguenti voci:

- a) IMU;
- b) TASI;
- c) COSAP (canone per l'occupazione di suolo pubblico);
- d) TARI;
- e) spese per locazione, al netto dell'Iva, se l'esercente è l'unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale.

**Calcolo del credito d'imposta - per i punti vendita non esclusivi** - il credito di imposta è parametrato alle medesime voci sopra elencate, ed è inoltre commisurato, per punto vendita, al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici al lordo di quanto dovuto ai fornitori e i ricavi complessivi, considerando per le vendite soggette ad aggio o ricavo fisso il prezzo di cessione al pubblico.

Il credito d'imposta è stabilito per ciascun esercente nella misura massima di 2.000 euro in relazione a ciascun punto vendita ed è riconosciuto nel rispetto del de minimis.

**Accesso all'agevolazione** - è necessario presentare apposita domanda per via telematica utilizzando il modello che sarà reso disponibile sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, tra l'1/9 ed il 30/9 di ciascuno dei 2 anni cui si riferisce il credito d'imposta.

# Ordinary Assist

<p><b>Utilizzo del credito d'imposta</b> - il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con F24 presentato attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate a partire dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari dell'agevolazione. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di concessione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.</p>	<p><b>Credito d'imposta per pubblicità su quotidiani, periodici, emittenti televisive e radiofoniche locali – rimodulato l'incentivo fiscale</b> Sono state apportate modifiche alla disciplina del <b>credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari</b> su quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali</p>	<p><i>Art. 3 bis, decreto legge 28/6/19, n. 59, convertito con legge 8/8/19, n. 81</i></p>
<p><b>Anno 2018</b> - Per l'anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, il credito d'imposta è attribuito in misura pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.</p> <p><b>Anno 2019</b> - A decorrere dall'anno 2019, il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.</p> <p><b>Modalità applicative</b> - Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di cui al D.P.C.M. 16/5/18, n. 90, recante le modalità ed i criteri per la concessione d'incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione dell'art. 57-bis, co. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.</p> <p><b>Termini presentazione istanza</b> - Per l'anno 2019, le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta sono presentate <b>dal 1° al 31 ottobre</b>.</p>		
<p><b>ISA applicabili al periodo d'imposta 2018 – approvate le modifiche</b> Approvate le modifiche all'allegato 10 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27/2/19, recante le modalità di individuazione ed elaborazione dei dati che l'Agenzia delle entrate fornisce ai contribuenti per l'<b>applicazione degli ISA</b>, per il periodo di imposta in corso al 31/12/18. Il nuovo allegato elenca le variabili che devono essere rese disponibili dall'Agenzia delle entrate al contribuente e al suo intermediario ai fini dell'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA), nonché la formula del calcolo del reddito ai fini ISA.</p>		<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 9/9/19 (G.U. n.192 del 17/8/19)</i></p>
<p><b>Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale</b> Modificato il decreto 23/2/17, relativo allo <b>scambio automatico</b> obbligatorio di <b>informazioni</b> nel settore fiscale. In particolare, l'Agenzia delle entrate, che in base alla previgente disposizione poteva utilizzare la rendicontazione paese per paese anche ai fini di analisi economiche e statistiche, dopo la modifica normativa trasferisce su richiesta tali dati al Dipartimento delle finanze che li utilizza esclusivamente a fini di analisi economiche e statistiche a supporto delle proprie attività istituzionali.</p>		<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 8/8/19 (G.U. n.194 del 20/8/19)</i></p>
<p><b>Revisione enti locali - linee guida bilancio consolidato 2018</b> Approvate le <b>linee guida</b> per la relazione dei <b>revisori</b> sul bilancio consolidato degli enti territoriali per l'esercizio 2018.</p>		<p><i>Corte dei conti, delibera 22/7/19 (G.U. n.196 del 22/8/19)</i></p>
<p><b>Revisione enti locali - linee guida bilancio di previsione 2019-2021</b> Approvate le <b>linee guida</b> e il relativo questionario, cui devono attenersi gli organi di <b>revisione</b> economico-finanziaria degli enti locali - comuni, città metropolitane e</p>		<p><i>Corte dei conti, delibera 22/7/19 (G.U. n.196 del 22/8/19)</i></p>

# Ordinary Assist

province - nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2019-2021.	
--	--

# Ordinary Assist

PRASSI	
<p><b>Con meno di 20 alveari i proventi non sono tassati</b> I proventi di un <b>apicoltore</b> amatoriale che conduce 19 alveari in <b>un'area montana</b> e vuole vendere il proprio miele a privati in mercati e negozi non sono soggetti a tassazione in quanto potrà beneficiare del regime di favore previsto dall'art. 1, co. 511, della legge n. 205/2017 (Bilancio 2018), nel presupposto che l'attività sia svolta in comuni classificati montani e <b>con meno di 20 alveari</b>.</p>	<p>Agenzia delle entrate, risposta n. 359 del 30/8/19</p>
<p><b>Cedolare secca – niente beneficio se il contratto precedente è ancora in corso</b> Non può usufruire del regime della <b>cedolare secca</b>, se attualmente risulta in corso un <b>contratto non scaduto</b> e già esistente alla data del 15/10/18, relativo a un immobile classificato nella categoria catastale C/1 di superficie inferiore a 600 metri quadrati e dato in locazione a una società. Il contratto di affitto originario, stipulato nel 2014, continua infatti a svolgere i suoi effetti anche in relazione ad un <b>nuovo conduttore</b>, senza necessità della risoluzione del contratto e della stipula di uno nuovo.</p>	<p>Agenzia delle entrate, risposta n. 364 del 30/8/19</p>
<p><b>Imposta di bollo- esenzioni: chiarimenti</b> Forniti <b>chiarimenti vari</b> in materia di imposta <b>bollo</b>.</p>	<p>Agenzia delle entrate, risposte n.356, 360 e 361 del 30/8/19</p>
<p>Dopo la <b>scadenza</b> del <b>termine triennale di accertamento</b>, non può più essere richiesta dagli Uffici l'imposta non versata al momento della stipula degli atti. Niente bollo sulle ricevute rilasciate dalla <b>società sportiva dilettantistica</b> senza fini di lucro agli associati e sugli estratti del conto corrente. Per l'istanza presentata all'Ufficio italiano <b>brevetti e marchi</b> contenente più richieste di annotazione e trascrizione, per ottenere molteplici registrazioni di diversa tipologia per uno o più titoli, ad ogni istanza corrisponde il pagamento dell'imposta di bollo. Tuttavia, è possibile versare una sola imposta nel caso in cui sullo stesso foglio vengano riportati "atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto".</p>	
<p><b>Agevolazioni fiscali "prima casa"; immobili classificati come "collabenti"</b> <b>Trulli diroccati</b> - Con riferimento alla compravendita di <b>trulli diroccati</b> da destinare a dimora principale, è stato chiarito che il legislatore intende agevolare <b>non progetti futuri</b> ma l'attuale e concreta utilizzazione dell'immobile acquistato come propria abitazione. Pertanto, l'acquisto non beneficia delle agevolazioni prima casa poiché l'immobile non può essere equiparato a un immobile in corso di costruzione (la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7653/2018 ha stabilito che "gli immobili censiti nella categoria «F2 – unità collabenti» - non rientrerebbero nella definizione di fabbricato..."). <b>Magazzino acquistato successivamente all'abitazione "agevolata"</b>, per il quale spettano i benefici "prima casa" è stato chiarito che è possibile fruire dell'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota agevolata del 2%, come previsto dall'art. 1, della Tariffa, Parte I del Tur, per l'acquisto del locale a uso magazzino accatastato nella categoria C/2 a condizione che l'immobile acquistato sia effettivamente e sostanzialmente <b>destinato a essere pertinenza dell'abitazione</b> principale, ai sensi dell'art. 817 del codice civile, in base al quale "sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima".</p>	<p>Agenzia delle entrate, risposte n. 357 e 372 del 30/8/19</p>
<p><b>Acquisizione dell'unità immobiliare da un'impresa di costruzione tramite un contratto di permuta</b> È possibile fruire della detrazione fiscale per l'adozione di <b>misure antisismiche</b> nella</p>	<p>Agenzia delle entrate, risposta n. 354 del 29/8/19</p>

# Ordinary Assist

<p>misura del 75% o 85% anche in caso di acquisizione dell'unità immobiliare da un'impresa di costruzione tramite un contratto di permuta. La cessione del credito è però possibile tra soggetti privati purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, elemento che non si riscontra nel mero rapporto di parentela tra chi ha sostenuto la spesa e il cessionario.</p>	
<p><b>Pensionato residente in Spagna e Portogallo - rimborso addizionali regionali e comunali Spagna</b> - Entro 4 anni dalla data di applicazione della ritenuta fiscale operata dall'Inps, il pensionato italiano residente in Spagna <b>può richiedere il rimborso dell'Irpef</b> e delle addizionali comunali e regionali, trattenute dall'INPS e non dovute in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Spagna. Per beneficiare dell'agevolazione a favore dei non residenti "a riposo" che decidono di trasferirsi in un paese del Mezzogiorno con meno di 20mila abitanti i redditi sui cui è possibile applicare l'imposta sostitutiva devono essere di fonte estera. <b>Portogallo</b> - Non spetta il <b>beneficio al pensionato Inps</b>, con <b>residenza fiscale in Portogallo</b> che intende trasferirsi in Italia.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposte n. 351 e 353 del 29/8/19</i></p>
<p><b>Iva di gruppo- Determinazione e successivo versamento dell'acconto annuale</b> In risposta a un quesito di una società controllante sulle modalità di calcolo di quanto dovuto in caso di partecipazione alla liquidazione dell'Iva di gruppo, è stato precisato che la controllante deve determinare <b>l'acconto del gruppo per il 2019</b> in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• calcolando l'acconto da sé dovuto nella misura del 97% della media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i precedenti trimestri dell'anno in corso (metodo "storico speciale");</li> <li>• calcolando l'acconto dovuto dalla società controllata nella misura dell'88% del versamento effettuato o che avrebbe dovuto effettuare per il mese di dicembre dell'anno precedente (metodo "storico") o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell'anno in corso (metodo "previsionale"), anche nel caso in cui la controllata evidenzia come dato "storico" o "previsionale" un importo a credito;</li> <li>• sommando algebricamente i suddetti importi e versando il risultato ottenuto.</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 350 del 28/8/19</i></p>
<p><b>Definizione del PVC – diritto di rivalsa dell'IVA</b> Può esercitare il diritto di rivalsa della <b>maggiore Iva versata</b> il contribuente che ha aderito alla definizione agevolata del contenuto integrale del processo verbale di constatazione e ha perfezionato la procedura con il pagamento della somma contestata. Il cessionario/committente, a sua volta, può detrarre l'imposta corrisposta a titolo di rivalsa.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 349 del 28/8/19</i></p>
<p><b>Fattura elettronica emessa in nome e per conto del prestatore – soggetto tenuto alla firma digitale</b> Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche allo Sdi, ferme restando le responsabilità del cedente/prestatore del servizio. Se l'intermediario si limita a trasmettere allo Sdi una fattura già predisposta, la <b>firma da apporre</b> è quella dell'emittente; se, invece, previo accordo con il prestatore, è l'intermediario ad aggregare i dati della fattura che trasmette allo Sdi, sarà quest'ultimo ad apporre la sottoscrizione.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 348 del 28/8/19</i></p>
<p><b>Assegnazione azioni a dipendenti in sede di capitalizzazione</b> Costituiscono <b>compensi in natura</b> e, di conseguenza, concorrono alla determinazione del reddito di <b>lavoro dipendente</b> le azioni assegnate da una società ai propri amministratori a fronte di un aumento di capitale. Il datore di lavoro deve operare la ritenuta Irpef nella misura del 30% sul reddito maturato anche in caso di dipendente residente all'estero.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 347 del 26/8/19</i></p>

# Ordinary Assist

<p><b>Credito di imposta per la crescita occupazionale nel settore marittimo in caso di subappalto – non compete</b></p> <p>Non accede al <b>credito d'imposta</b> previsto per favorire la <b>crescita occupazionale</b> nel settore marittimo la società che, in subappalto, fornisce servizi e personale per la gestione di negozi di vendita al minuto a bordo di navi da crociera battenti bandiera italiana (art. 4, co. 1 del decreto-legge n. 457/1997). Il beneficio è destinato soltanto a chi riceve l'appalto direttamente dalla società armatrice e non è estendibile a terzi che ricevono la gestione del servizio in subappalto.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 346 del 26/8/19</i></p>
<p><b>Proventi corrisposti da un fondo immobiliare italiano ad un real estate investment trust di Singapore</b></p> <p>Rientra tra gli "investitori istituzionali" la società estera autorizzata alla gestione di un Reit (real estate investment trust), che presenta le caratteristiche "tipiche" di un Oicr, esercita l'attività di gestione per il tramite di un veicolo istituito in un Paese white list e, di conseguenza, usufruisce del <b>regime di non imponibilità</b> previsto dall'art. 7, co. 3, del DI n. 351/2001, sulle somme percepite derivanti dalla partecipazione ad un <b>fondo immobiliare italiano</b>.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 345 del 26/8/19</i></p>
<p><b>Riorganizzazione tra enti appartenenti alla medesima struttura organizzativa: imposte di registro, ipotecaria e catastale</b></p> <p>In caso di atto di <b>fusione</b> di due organismi qualificati come enti non commerciali che intervengono nella promozione della ricerca, nella diffusione della conoscenza e della cultura della prevenzione delle malattie oncologiche trovano applicazione nella misura fissa di 200 euro ciascuna le imposte di <b>registro, ipotecaria e catastale</b>.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 342 del 23/8/19</i></p>
<p><b>Cedolare secca locazione negozio – il canone può essere variabile</b></p> <p>È applicabile la <b>cedolare secca</b> al contratto di locazioni di immobili commerciali classificati nella categoria catastale <b>C/1</b>, anche in presenza di un <b>canone variabile</b>, perché detta variabilità non deriva da una successiva richiesta di aggiornamento, ma è frutto dell'applicazione di clausole contrattuali liberamente concordate dalle parti, fin dalla stipula del contratto e ritenute eque per contemperare i diversi interessi dei contraenti.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 340 del 23/8/19</i></p>
<p><b>Determinazione valore immobile assegnato in sede di procedura di esecuzione</b></p> <p><b>Non può dedurre</b>, ai fini dell'IRES e ai fini dell'IRAP, l'eventuale riduzione di valore dell'immobile, una società che con l'acquisto di un credito in sofferenza da una banca è assegnataria di un <b>immobile ipotecato</b> rispetto a quello attribuito originariamente dal giudice dell'esecuzione, scaturita da una successiva perizia che ha tenuto conto dei valori Omi aggiornati e di alcuni elementi abusivi.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 336 del 9/08/19</i></p>
<p><b>Cause ostative all'applicazione del regime c.d. forfetario - contribuente che partecipa a una società senza averne controllo</b></p> <p>Può usufruire del regime forfetario il contribuente che partecipa a una società <b>senza averne controllo di diritto</b>, né influenza dominante, né rapporti di parentela tra i soci e che intende avviare un'ulteriore attività con diverso codice Ateco. Tuttavia, per escludere ogni causa ostativa, occorre verificare nel concreto la mancata riconducibilità dell'attività del socio a quella svolta dalla società.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 334 dell'8/8/19</i></p>
<p><b>Fusioni - disapplicazione limite del riporto delle perdite fiscali pregresse</b></p> <p>La funzione delle limitazioni del <b>riporto delle perdite fiscali pregresse</b> è di contrastare la realizzazione di fusioni con società prive di capacità produttiva poste in essere al fine di attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell'altra, introducendo un divieto al riporto delle stesse qualora non sussistano quelle minime condizioni di vitalità economica previste dalla norma.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 333 dell'8/8/19</i></p>

# Ordinary Assist

<p>Ai fini del riporto delle perdite si richiede che la società, la cui perdita si vuole riportare, sia operativa, negando, in sostanza, il diritto del riporto delle perdite se non esiste più l'attività economica cui tali perdite si riferiscono. I <b>requisiti minimi di vitalità economica</b> debbono sussistere non solo nel periodo precedente a quello in cui è stata deliberata la fusione, così come si ricava dal dato letterale, bensì debbono continuare a permanere fino al momento in cui la fusione viene attuata.</p>	
<p><b>Distribuzione della riserva in sospensione d'imposta</b> La società deve effettuare una variazione in aumento nella propria dichiarazione dei redditi e assoggettare il maggior imponibile così determinato all'aliquota ordinariamente prevista nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo in capo alla società in caso di distribuzione, anche parziale, della <b>riserva in sospensione d'imposta</b> non oggetto di affrancamento.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 332 dell'8/8/19</i></p>
<p><b>Depositi Fiscali e regime IVA per benzina, gasolio e altri prodotti carburanti o combustibili: chiarimenti</b> La legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), ai co. 937-943 dell'art. 1, ha previsto una serie di misure volte a contrastare fenomeni di evasione e di frode dell'Iva realizzati in relazione all'immissione in consumo da un deposito fiscale o all'estrazione da deposito di destinatario registrato, di cui agli articoli 23 e 8 del D.lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise), di carburanti per motori e di altri prodotti carburanti o combustibili. Tra i chiarimenti è stato precisato che il <b>deposito fiscale</b> consente agli operatori economici di disporre di strutture ove custodire i prodotti nazionali e di provenienza comunitaria in sospensione da accisa, in attesa di procedere all'attribuzione della destinazione finale al consumo.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 18 del 7/8/19</i></p>
<p>L'immissione in consumo da un deposito fiscale o l'estrazione da un deposito di un destinatario registrato dei prodotti, di cui al co. 937 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018, è subordinato al versamento diretto all'Erario dell'Iva, con modello F24, senza possibilità di compensazione. Pertanto, i depositi in esame, pur non essendo depositi Iva, ne assumono alcune caratteristiche mutuandone la relativa disciplina. In relazione all'assolvimento dell'Iva, le nuove norme riguardano solo i casi in cui i carburanti per motori rispettivamente immessi in consumo o estratti sono di proprietà di soggetto terzo rispetto all'esercente l'impianto. Inoltre, sono previste eccezioni nel caso in cui l'immissione in consumo dal deposito fiscale sia effettuata per conto di un soggetto di riconosciuta affidabilità o che presti idonea garanzia.</p>	
<p><b>Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo di imposta 2018: chiarimenti</b> Forniti chiarimenti sugli <b>indici sintetici di affidabilità fiscale</b> che sostituiscono integralmente gli studi di settore e i parametri, così come previsto dall'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017. Il nuovo sistema Ilsa tiene conto di una pluralità di indicatori sostanzialmente riconducibili a due gruppi. Il primo comprende gli indicatori elementari di affidabilità, che sono riferiti a stime dei ricavi/compensi, del valore aggiunto per addetto e del reddito per addetto e attendibilità di rapporti che esprimono aspetti della gestione tipica dell'attività (indicatore durata e cumulo delle scorte). Il secondo gruppo mette insieme gli indicatori elementari di anomalia, che si riferiscono a disallineamenti tra dati e informazioni presenti nei modelli di dichiarazione, ovvero emergenti dal confronto con banche dati esterne e situazioni di non normalità/non coerenza del profilo contabile e gestionale che evidenziano condizioni atipiche rispetto al settore e al modello organizzativo cui sono riferite.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 17 del 2/8/19</i></p>
<p>Gli Ilsa non si applicano nei confronti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta ovvero non si trovano in condizioni di normale svolgimento della stessa (cause di esclusione previste dall'art. 9-bis del DL</li> </ul>	

# Ordinary Assist

<p>50/2017);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei contribuenti che hanno dichiarato compensi di cui all'art. 54, co. 1, ovvero ricavi di cui all'art. 85, co. 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del Tuir, di ammontare superiore a euro 5.164.569;</li> <li>• dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato ovvero del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;</li> <li>• dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente superi il 30% cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;</li> <li>• delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;</li> <li>• dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le attività di "Trasporto con taxi" – codice attività 49.32.10 o di "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" – codice attività 49.32.20, di cui all'Isa AG72U;</li> <li>• delle corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'Isa AG77U.</li> </ul>	
<p><b>Gruppo IVA - fatture di acquisto ricevute dal Gruppo IVA</b></p> <p>Si possono eccezionalmente ritenere valide ai fini della detrazione dell'imposta le <b>fatture di acquisto</b> ricevute dal Gruppo Iva che non riportano la partita Iva del Gruppo stesso, bensì quella del <b>singolo partecipante precedente all'adesione</b>, purché non ci siano danni all'Erario per il mancato assolvimento dell'imposta, fermo restando la necessità di operare "a regime" la regolarizzazione delle stesse.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 72 dell'1/8/19</i></p>
<p><b>Trasporto pubblico collettivo di persone e veicoli e bagagli al seguito</b></p> <p>Legittima l'emissione dei <b>titoli di viaggio</b> integrati direttamente da parte della società affidataria della progettazione, coordinamento e gestione del sistema tariffario integrato, della gestione dei titoli di viaggio, della rete dei servizi e del sistema di bigliettazione del servizio pubblico, con l'indicazione della propria ragione sociale e del numero di partita Iva. E ciò anche se poi il servizio di trasporto è reso dalle aziende concessionarie che provvedono per conto della società affidataria anche alla vendita del biglietto.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 22 dell'1/8/19</i></p>
<p><b>Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri: chiarimenti</b></p> <p>La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante il rilascio di scontrino o ricevuta fiscali. Nello specifico, salvi i casi di esonero della sua emissione, occorrerà rilasciare al cliente un <b>documento commerciale</b> al posto dello scontrino o ricevuta fiscale a meno che, appunto, non venga richiesta espressamente la fattura.</p> <p>Con la risoluzione n. 154/E del 2001 è stata, in particolare, individuata la procedura da seguire ai fini IVA nel caso in cui l'esercente intenda consentire al cliente di sostituire un bene, il cui acquisto è stato documentato con scontrino fiscale, con altro prodotto di uguale o maggior valore, ovvero di sostituirlo con un "buono-acquisto" da spendere in un momento successivo alla restituzione dello stesso. Diversamente, nel caso in cui si riconosca al cliente la possibilità di ottenere il totale rimborso del prezzo pagato, trovano applicazione le istruzioni fornite con la risoluzione n. 219/E del 2003, in cui è stato chiarito che, in caso di totale rimborso del prezzo pagato, si configura un'ipotesi di esercizio del diritto di recesso al quale segue la risoluzione, con effetto retroattivo, del</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 21 dell'1/8/19</i></p>

# Ordinary Assist

contratto di vendita stipulato tra le parti, con il conseguente venire meno, ex tunc, dell'operazione imponibile.

Le **procedure indicate** nei richiamati documenti di prassi **restano applicabili anche al documento commerciale**, laddove la procedura di rettifica dell'IVA offre idonee garanzie in merito alla certezza dell'operazione di reso.

Al riguardo la procedura di reso deve fornire tutti quegli elementi che servono a correlare la restituzione del bene ai documenti probanti l'acquisto originario.

# Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI		
CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
CODICI TRIBUTO		
Agevolazioni previste dall'art. 1, co. 759, lettera a), della legge 30/12/18, n. 145, a favore delle imprese e dei professionisti localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell'art. 46 del decreto-legge 24/4/17, n. 50, nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24/8/16	"Z162" - denominato "ZFU CENTRO ITALIA - Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti - art. 1, co. 759, lettera a), della legge n. 145/2018	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 78 del 30/8/19</i>
Versamento dell'acconto mensile dell'IRAP dovuta da talune categorie di amministrazioni statali ed enti pubblici	"3858", denominato "IRAP - versamento mensile - art. 10-bis, co. 1, D.Lgs. 446/97	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 75 del 9/8/19</i>
Credito d'imposta corrispondente alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica (ECOBONUS) effettuati sulle singole unità immobiliari, di cui all'art. 14, co. 2-ter e 2-sexies, del decreto-legge 4/6/13, n. 63	"6890", denominato "ECOBONUS - Utilizzo in compensazione del credito d'imposta ceduto ai sensi dell'art. 14, co. 2-ter e 2-sexies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 74 del 5/8/19</i>
Agevolazioni a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana istituita nel territorio della Città metropolitana di Genova, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109	Z161 - denominato "ZFU - CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - Agevolazioni alle imprese per riduzione dei versamenti - art. 8 del decreto-legge n. 109/2018 e succ. modif.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 73 del 5/8/19</i>
MODELLI		
<b>Fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24/8/16</b>	Modalità di presentazione della comunicazione	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento n. 670294 del 9/8/19</i>

# Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA	
<p><b>Software</b></p> <p><b>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• software di compilazione Indici Sintetici di Affidabilità 2019 "Il tuo Isa" (versione 1.0.7);</li> <li>• software di compilazione Indici Sintetici di Affidabilità 2019 "Il tuo Isa" (versione 1.0.6).</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle entrate, sul sito internet dal 1/8 al 31/8</i></p>
<p><b>Archivi, elenchi e altre utilità</b></p> <p><b>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• archivi Variazioni colturali – Software Docte2;</li> <li>• archivi Voltura catastale - Software Voltura 1;</li> <li>• archivi Catasto Fabbricati – Software Docfa;</li> <li>• tabelle codici a uso degli agenti della riscossione;</li> <li>• tabelle codici tributo e altri codici per il modello F24 e archivi del software di controllo;</li> <li>• elenco banche convenzionate pagamento telematico con modello F24;</li> <li>• guida fiscale "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali";</li> <li>• guida fiscale "Sisma bonus: le detrazioni per gli interventi antisismici".</li> </ul>	

# Ordinary Assist

DOTTRINA	
<p><b>Aggregazione e digitalizzazione negli studi professionali</b></p> <p>Il documento dei commercialisti offre alcuni strumenti ed alcuni spunti di riflessione sull'aggregazione tra professionisti, finalizzata alla crescita dimensionale e a una più elevata specializzazione, indicando, in tal senso, nuovi modelli organizzativi resi possibili grazie all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione dell'attività professionale.</p>	<p><a href="#"><u>FNC, documento luglio 2019</u></a></p>
<p><b>Fiscalità delle imprese OIC adopter</b></p> <p>Pubblicato un documento in cui i commercialisti approfondiscono gli aspetti fiscali derivanti dall'adozione dei nuovi principi contabili nazionali da parte delle società che applicano il principio di derivazione rafforzata.</p> <p>Il documento, rispetto alla precedente versione, risulta arricchito di ulteriori approfondimenti su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• finalità e postulati del bilancio d'esercizio (OIC 11);</li> <li>• commento ai più recenti documenti di prassi amministrativa relativi al principio di derivazione rafforzata;</li> <li>• aspetti contabili e fiscali delle spese di rappresentanza;</li> <li>• trattamento contabile e fiscale relativi alle imposte.</li> </ul>	<p><a href="#"><u>FNC, documento agosto 2019</u></a></p>
<p><b>Web tax</b></p> <p>Pubblicato un documento in cui i commercialisti esaminano gli aspetti di criticità della disciplina di cui all'art. 1, co. da 35 a 50, della legge di bilancio 2018 sull'imposizione sui ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali, al ricorrere di specifici presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali (Web tax) e le difficoltà della relativa attuazione.</p>	<p><a href="#"><u>FNC, documento agosto 2019</u></a></p>
<p><b>Società non quotate - governance e controlli interni alla luce del codice della crisi di impresa</b></p> <p>Pubblicato un lavoro in cui i commercialisti di Milano con riferimento alla disciplina del D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, forniscono indicazioni che possano consentire, anche alle società di minore dimensione sull'esempio di quanto già previsto per le società quotate e nel rispetto del principio di proporzionalità, di adottare adeguati sistemi di risk <i>governance</i> e di controllo interno al fine di "gestire" il rischio aziendale per evitare conseguenze in termini di compromissione della continuità aziendale.</p>	<p><a href="#"><u>ODCEC Milano, quaderno n. 80</u></a></p>
<p><b>Incarico pluriennale per la trasmissione telematica</b></p> <p>È stato chiarito che l'incarico pluriennale per la trasmissione telematica dei modelli dichiarativi è applicabile dal 30/6/19, con riferimento anche ai mandati già sottoscritti dal contribuente a tale data i quali andranno opportunamente integrati qualora non rechino l'indicazione in forma analitica delle dichiarazioni e comunicazioni oggetto del mandato.</p>	<p><a href="#"><u>CNDCEC, informativa n.71-2019</u></a></p>
<p><b>Operazioni di cartolarizzazione nel "decreto crescita" - regime fiscale</b></p> <p>Esaminate le agevolazioni fiscali ai fini dell'imposizione indiretta per i trasferimenti di beni e diritti alle società che nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti assumono il debito ricevendo in contropartita i beni che ne costituiscono la garanzia, e da queste società a soggetti terzi (privati o imprese), introdotte dall'art. del D.L. n. 34/2019.</p> <p>Con l'intervento normativo menzionato si rende applicabile alle stesse società la disciplina fiscale per i tributi indiretti già vigente per le società di leasing.</p>	<p><a href="#"><u>Consiglio nazionale del notariato, studio n. 83.2019.T</u></a></p>
<p><b>Crisi d'impresa</b></p>	<p><a href="#"><u>Assonime, circolare n. 19 del 2/8/19</u></a></p>

# Ordinary Assist

Illustrate le disposizioni del D.lgs. n. 14/2019, il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che introducono misure per favorire l'emersione e la gestione tempestiva della crisi. In particolare, sono state analizzate le disposizioni che riguardano:

- il rafforzamento degli aspetti organizzativi e dei doveri degli organi sociali in funzione di un'efficace rilevazione delle situazioni di crisi e di perdita di continuità aziendale;
- l'introduzione delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi;
- la previsione di misure premiali per incentivare l'imprenditore ad attivarsi tempestivamente nell'affrontare la crisi.

Con riferimento ai termini di adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto laddove se ne presenti la necessità a causa delle modifiche legislative l'Assonime ha ricordato che il Codice della crisi ha modificato l'art. 2477 c.c. ampliando le condizioni di natura dimensionale in presenza delle quali una S.r.l. è tenuta a nominare l'organo di controllo o il revisore. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se, per due esercizi consecutivi, risulta superato almeno uno dei seguenti limiti:

- 4 milioni di euro di totale dell'attivo dello stato patrimoniale;
- 4 milioni di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 20 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Ciò comporta la necessità di modificare l'atto costitutivo e lo statuto, quando contengano clausole non coerenti con il nuovo dettato normativo, nonché l'obbligo di nominare organo di controllo o revisore, se risultano soddisfatte le condizioni dell'art. 2477, co. 2, c.c..

Le società già costituite al 16/3/19 dovranno nominare l'organo di controllo o il revisore nonché modificare l'atto costitutivo e lo statuto entro il 16/12/19. Fino a questa data, le disposizioni dell'atto costitutivo e lo statuto conservano la loro efficacia, anche se non sono conformi alle disposizioni dell'art. 2477.

In fase di prima applicazione, si ha riguardo ai 2 esercizi antecedenti il 16/3/19 (per le società con esercizio corrispondente all'anno solare, gli esercizi gennaio-dicembre 2017 e gennaio-dicembre 2018).

La circolare illustra, inoltre, le modifiche alla disciplina delle S.r.l. e le altre modifiche al Codice civile di coordinamento tra disciplina societaria e disciplina fallimentare.